

Comune di Villa Santina

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI,
NONCHÉ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA**

**APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 20.02.2009,
ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE**

Il Segretario Comunale

Dott. Raffaello Del Moro

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI, NONCHÉ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1

Oggetto del regolamento e fonti

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Le norme in esso contenute si armonizzano con il Codice dei Contratti sui procedimenti di spesa in economia emanato con il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e con quelle contenute nella normativa regionale (L.R. 14/2002, L.R.12/2003) nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture si applicherà il principio della prevalenza economica.

Art. 2

Modalità di esecuzione in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e in conformità agli atti di pianificazione dell'ente, i lavori e le forniture di beni e servizi d'interesse della comunità locale, nell'ambito delle categorie e nel rispetto dei limiti di importo indicati nei successivi articoli.
2. L'esecuzione degli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;
3. Sono in amministrazione diretta i lavori, le forniture ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con personale comunale o eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, di proprietà o in uso del Comune o appositamente noleggiato. Sono, altresì, eseguite, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con quantificazione a corpo o a misura.

Art. 3

Limiti generali di importo e divieto di frazionamento

1. I limiti di importo entro i quali sono ammesse le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia, sono quelli indicati all'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
3. Le forniture e i servizi di importo superiore a 206.000,00 euro non potranno essere frazionati artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.
4. Per i lavori in economia il limite d'importo è stabilito, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in euro 200.000,00 ed in euro 50.000,00 qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta. Per i lavori in amministrazione diretta il limite si riferisce all'acquisto di materiali e al noleggio dei mezzi necessari alla realizzazione dell'opera.

5. I suddetti limiti sono automaticamente adeguati agli importi che verranno eventualmente successivamente stabiliti dalla vigenti norme.

TITOLO II INTERVENTI ORDINARI

Art. 4

Lavori in economia, a cottimo fiduciario

1. Possono essere eseguiti in economia fino ad un importo non superiore a 200.000,00 euro (compresi quelli da eseguirsi con le somme a disposizione dei lavori dati in appalto) le seguenti tipologie di lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 D.P.Reg 165/2003 e art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006:

- mediante amministrazione diretta:
 - tutti gli interventi di competenza dell'Ente;
- mediante l'affidamento con il cottimo fiduciario fino all'importo di 200.000,00 euro i lavori delle seguenti tipologie:
 - A. Manutenzione di opere o di impianti:
 - 1) manutenzione dei fabbricati di proprietà o gestiti dall'Ente e loro pertinenze;
 - 2) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
 - 3) riparazioni per guasti di manufatti ed edifici, nei limiti di quanto sia strettamente necessario per ristabilire l'agibilità e l'abitabilità e comunque;
 - 4) interventi igienico-sanitari;
 - 5) interventi per l'eventuale ed indispensabile azione di restauro e ripristino, compresi quelli riguardanti gli impianti elettrici, idrici, igienico sanitari, di riscaldamento, nonché altri adattamenti di locali di limitata entità;
 - 6) puntellamenti, concatenazioni, demolizioni di fabbricati e di manufatti pericolanti e sgombero di materiali rovinati;
 - 7) lavori di manutenzione di aree e spazi verdi, sfalci e potature;
 - 8) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
 - 9) manutenzione e ripristino degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e alla rete stradale quali: elettrici, elettronici, multimediali, reti cablate, telefonici, antincendio, antintrusione, diffusione sonora e controllo integrato, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, gruppi elettrogeni e di continuità, illuminazione pubblica, semafori elettrici;
 - 10) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevisti ed imprevedibili;
 - B. Manutenzione degli alvei, delle opere di sistemazione idraulico-forestale del territorio quali:
 - il riordino delle acque superficiali, la ripulitura e manutenzione di alvei, la ricostituzione di sezioni di deflusso, la scolmatura e inalveamento, interventi di ripulitura e sistemazione di versanti;
 - il ripristino e ricostruzione di opere trasversali e longitudinali ed in generale di tutte le opere usurate dal tempo o lesionate da eventi naturali;
 - la costruzione di opere di presidio a manufatti esistenti indispensabili per mantenere l'assetto e l'equilibrio delle reti idrografiche;
 - la risagomatura ed il consolidamento delle sponde;
 - gli interventi di ripristino ambientale con interventi di ingegneria naturalistica;
 - la sistemazione di frane ed altri interventi estensivi;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di servizio;
 - C. Interventi per la rinaturazione, il ripristino, la conservazione e la fruizione di ambienti naturali quali:
 - 1) la manutenzione, la riqualificazione e rinaturazione di ambienti naturali anche tramite interventi di rimodellamento morfologico e modifica dell'assetto idraulico esistente;
 - 2) l'esecuzione di opere o interventi connessi ai monitoraggi ambientali;

- 3) la realizzazione e manutenzione di opere ed infrastrutture finalizzate alla fruizione di ambienti naturali, ivi compresi percorsi, osservatori, parcheggi, servizi igienici, centri visite, piste ciclabili, allestimenti ed accessori utili alla didattica ambientale, altre infrastrutture;
 - 4) la realizzazione e manutenzione di opere ed infrastrutture di interesse naturalistico o finalizzate alla gestione delle foreste;
 - 5) la manutenzione ed il ripristino della viabilità di servizio alle proprietà agro-silvo pastorali;
 - 6) la realizzazione, manutenzione e miglioramento di piste forestali e a difesa dagli incendi;
- D. Interventi d'urgenza conseguenti a calamità naturali;
- E. Interventi in materia di sicurezza o che si rendessero necessari in conseguenza di nuove disposizioni di legge in materia;
- F. Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di pubblici incanti, licitazioni private e trattative private;
- G. Lavori necessari per la compilazione di progetti;
- indagini di tipo geognostico, idrologico, sismico, biologico, chimico;
 - rilievi e sondaggi in genere;
- H. Completamento di opere o di impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- si intendono compresi i lavori, le provviste e le prestazioni da eseguirsi in danno dell'appaltatore per assicurare l'esecuzione di un lavoro o di una lavorazione nei tempi previsti;
 - si intendono compresi i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore.

Art. 5

Forniture in economia

1. In attuazione a quanto previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di beni e servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione:
 - a) Cancelleria;
 - b) Beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali;
 - c) Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali);
 - d) Apparecchiature informatiche;
 - e) Programmi informatici;
 - f) Arredi, attrezzature, impianti, strumenti per locali, stanze ed uffici;
 - g) Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
 - h) Automobili, ciclomotori, biciclette e relativi ricambi e manutenzioni;
 - i) Carburanti e lubrificanti;
 - j) Farmaci e prodotti sanitari;
 - k) Locazione di beni mobili e locazione finanziaria;
 - l) Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici dell'Ente;
 - m) Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi dell'Ente;
 - n) Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile – televisori – registratori – radio;
 - o) Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;
 - p) Materiale di ferramenta e segnaletica stradale;
 - q) Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione delle strade;
 - r) Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili di proprietà o presi in locazione o comunque condotti ed utilizzati dall'Ente;
 - s) Beni preparatori per la compilazione di progetti;
 - t) Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie;

Art. 6

Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del comune per le seguenti tipologie:
 - a) Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
 - b) Servizi informativi e di stampa;
 - c) Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
 - d) Servizi di mensa e di ristorazione;
 - e) Servizi per la custodia e la sicurezza;
 - f) Servizi sociali, sanitari e assistenziali;
 - g) Servizi culturali;
 - h) Servizi relativi all'istruzione;
 - i) Servizi ricreativi e sportivi;
 - j) Servizi e prestazioni attinenti all'informatica;
 - k) Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
 - l) Servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - m) Servizi attinenti all'architettura ed alla paesaggistica;
 - n) Servizi di natura intellettuale in genere;
 - o) Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere (si intendono per servizi di manutenzione quelli rivolti a mantenere in efficienza e funzionalità gli impianti, le attrezzature e i beni, senza che si realizzi la trasformazione degli stessi);
 - p) Servizi inerenti la viabilità;
 - q) Servizi di trasporto in genere compresi i traslochi di mobilio e di dotazione di ufficio;
 - r) Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e tributaria;
 - s) Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati;
 - t) Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
 - u) Servizi di demolizione e sgombero di materiali;
 - v) Servizi cimiteriali;
 - w) Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività.

Art. 7

Casi e situazioni particolari

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
2. In materia di acquisizione di beni e servizi il Responsabile del Procedimento di cui al successivo articolo 8 può ricorrere alle convenzioni stipulate dalla CONSIP o dalla Centrale Regionale di acquisto, quando ciò risulti opportuno; in alternativa può utilizzare le relative condizioni (qualità/prezzo) come base di riferimento per gli affidamenti. Il Responsabile del Procedimento può inoltre optare per le forme di commercio elettronico previste dall'ordinamento.
3. Le tipologie di beni, servizi e lavori descritti negli articoli precedenti, possono essere modificate o ampliate successivamente con deliberazione di Giunta Comunale.

TITOLO III PROCEDIMENTO

Art. 8

Responsabile del procedimento

1. L'amministrazione, in base al proprio modello di organizzazione interna, individua il Responsabile del Procedimento per gli interventi da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e la realizzazione delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni, fermo restando che gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno restano di competenza dei soggetti incaricati di Posizione Organizzativa.
2. In caso di forniture e servizi:
 - a) Per l'attuazione degli interventi in economia, ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa cui siano state affidate le risorse di bilancio, individua un funzionario responsabile di procedimento conformemente ai contenuti e alla consistenza delle forniture e dei servizi che prevede di realizzare in economia.
 - b) Al Responsabile così individuato sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, l'esecuzione, le verifiche di regolarità ed il collaudo se previsto.
 - c) Nel caso di esigenze impreviste che non sia possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti esistenti, spetterà sempre al funzionario Responsabile di Posizione Organizzativa formulare, nei confronti dei competenti organi, la proposta tendente ad ottenere la disponibilità necessaria per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente Regolamento.
3. In caso di lavori:
 - a) Per i lavori da eseguirsi in economia la stazione appaltante nomina un Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
 - b) Al Responsabile così individuato sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità ed il collaudo se previsto.
 - c) L'autorizzazione alla spesa è disposta dal RUP; nel caso in cui il RUP sia persona diversa dalla Posizione Organizzativa responsabile della spesa, la predetta autorizzazione è disposta con determinazione della P.O. sulla base di proposta motivata e parere di congruità da parte del RUP.

Art. 9

Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 8, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 8, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 10

Affidamento col sistema del cottimo fiduciario

1. Nel cottimo gli interventi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
2. Quando viene scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonea persona o impresa, secondo le modalità indicate nel successivo art. 12.
3. Per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria così come disciplinati dalle Direttiva 18/2004 CE e dal Decreto Legislativo 20 aprile 2006 n. 163 per le forniture e per i servizi.

Art. 11

Programmazione e pubblicità

1. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l'esecuzione nel corso dell'anno, il responsabile interessato può provvedere all'approvazione di elenchi di operatori economici. Detti elenchi possono essere unici

anche per aree affini. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne facciano richiesta. A tal fine viene predisposto con cadenza annuale un avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. L'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dell'amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua un'indagine di mercato.

2. In relazione alla natura delle specifiche forniture di cui al presente regolamento, all'importo indicato nel suo limite massimo, alle particolari caratteristiche delle forniture stesse che devono essere garantite tempestivamente in loco anche per ragioni di consegne, ai rapporti con le ditte ed assistenza tempestiva sul luogo di esecuzione del contratto, si reputa che l'interesse del mercato per le spese di cui al presente regolamento sia limitato al mercato locale. Quali forme di pubblicità adeguate, si intendono i bollettini d'informazione comunali o anche gli albi pretori.
3. Trimestralmente il Comune provvede a dare notizia, tramite sito internet e affissione all'albo, degli affidamenti realizzati nel periodo, con le modalità contenute nel presente regolamento, di valore superiore ad euro 20.000,00.

Art. 12

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 8 richiede almeno **cinque** preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 8 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi fino all'importo massimo del contratto di 20.000,00 euro ; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.
4. Si prescinde dalla richiesta di una pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore di beni o il prestatore di servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento e l'importo non sia superiore ai limiti di legge;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - d) nel caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00 o altro diverso limite fissato dalla legge;
 - e) nel caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00 o altro diverso limite fissato dalla legge.

5. L'indagine di mercato/interpello/trattativa può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di dichiarazione di disponibilità e preventivi/offerta in busta chiusa oppure comunicate tramite fax o posta elettronica o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'ufficio che conduce la procedura mediante redazione di apposito verbale.
6. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 8 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
7. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 8 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.
8. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non deve, di regola, essere fissato in misura inferiore a 5 giorni.

Art. 13

Criteri di aggiudicazione

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del procedimento che provvede a sottoscrivere il contratto, qualora competente ad assumere obbligazioni per conto dell'ente, o la lettera d'ordinazione.
3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
4. Nel caso di gara informale, la Commissione di Gara, costituita da almeno tre membri, è nominata con provvedimento scritto del Segretario comunale/Direttore ed è composta dal Dirigente (o P.O.) della Struttura interessata, in qualità di Presidente, dal responsabile del procedimento e da un impiegato della struttura interessata, anche con funzioni di verbalizzante. In particolari circostanze, qualora il Dirigente (o P.O.) lo ritenga opportuno, la Commissione può essere integrata con altri dipendenti in possesso di specifiche professionalità. In caso di necessità, il Dirigente (o P.O.) può delegare le funzioni di Presidente al funzionario responsabile del procedimento; in tal caso la Commissione è integrata con un altro impiegato dell'ufficio interessato, o da altri dipendenti, in modo da garantire la presenza di almeno tre componenti.

Decorso i termini di presentazione, le offerte sono aperte dalla Commissione di gara, in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora prestabiliti ed indicati nell'invito a presentare offerta.

La Commissione, nell'ordine:

- qualora l'aggiudicazione non debba avvenire semplicemente al soggetto che ha offerto il prezzo più basso, precisa in dettaglio la metodologia di attribuzione di eventuali punteggi per la qualità dell'offerta, qualora non siano stati definitivamente fissati nell'invito a presentare offerta;
- verifica che le offerte siano pervenute entro il termine prescritto e che le buste contenenti le offerte siano integre;
- esamina la documentazione prescritta per la partecipazione alla procedura di tutti i soggetti che hanno presentato offerta, verificando il possesso dei requisiti soggettivi e la conformità di quanto offerto a quanto richiesto dall'Amministrazione.

Di norma tali attività devono essere compiute in un'unica seduta. Qualora però la verifica delle offerte, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche tecniche o professionali, risulti complessa, tale esame avviene in più riunioni successive della Commissione, non pubbliche.

- procede infine, in seduta pubblica, all'apertura della busta contenente l'offerta economica solo per i soggetti che hanno superato con esito positivo le verifiche di cui ai punti precedenti;
- provvede all'aggiudicazione provvisoria alla ditta che ha presentato l'offerta più vantaggiosa in relazione ai criteri contenuti nella lettera d'invito.

5. Il verbale di gara, specifico per ciascuna seduta, sottoscritto da tutti i membri della Commissione, viene inoltrato al Dirigente (o P.O.) della Struttura interessata, che provvederà con propria determinazione all'aggiudicazione definitiva.

Art. 14

Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del procedimento deve farsi assistere da altri due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 15

Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice dei contratti pubblici (transazione e accordi bonari).

Art. 16

Qualificazione delle ditte/imprese

1. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria delle ditte/imprese alle quali richiedere o affidare le forniture e i servizi in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute agli articoli 38, 41 e 42 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
2. Per gli affidamenti fino a 150.000 euro è sufficiente, per ritenere qualificati i soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e l'assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione - nel rispetto delle previsioni dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 17

Interventi d'urgenza

1. Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 8 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stime dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 18

Interventi di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 17, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 8 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 19

Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 17 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 18 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 8, 17 e 18, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di cui all'articolo 8 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 20

Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi del presente regolamento, possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000,00 e nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 100.000,00.

Art. 21

Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II. A, numero 12, al Codice, riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: le prestazioni attinenti la sicurezza, la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera a) del comma 1, di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal responsabile di cui all'articolo 8;
 3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, mediante procedura concorsuale e negoziata, previo invito ad almeno **cinque** soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;
 - 2) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 3) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 4) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di esperienze, specifiche, pregresse;
 - 5) sorteggio, eventuale, a parità di punteggio;
 - 6) Il responsabile può determinare, a priori, metodi e criteri alternativi a quelli riportati nei precedenti punti, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
 4. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte dalla legge, gli incarichi affidati ai sensi dei commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno successivo all'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
 5. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
 6. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f) di importo pari o superiore a 20.000,00 e inferiore a 206.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice; di importo pari o superiore a 206.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

TITOLO V

DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 22

Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati in via preventiva e quindi eseguiti e liquidati come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 8 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 23
Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 20.000,00.
2. I soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 20.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 8, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 20.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 24
Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 25
Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 8, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 26
Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 8, o, se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono riportare:
 - a) i dati del preventivo, del contratto e delle relative disponibilità finanziarie;
 - b) le eventuali perizie di variante o suppletive, i verbali di concordamento dei nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) gli atti di aumento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) l'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) i verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) le proroghe autorizzate;

- g) gli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto;
 - h) le assicurazioni degli operai impiegati;
 - i) gli eventuali infortuni occorsi;
 - l) i pagamenti in acconto;
 - m) le eventuali riserve dell'impresa;
 - n) lo stato finale ed il credito dell'impresa.
4. Il rendiconto finale di lavori di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro e che non hanno richiesto lavorazioni di particolare complessità può essere redatto dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione a tergo della fattura della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 27

Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano stati previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.
2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata.

TITOLO VI DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 28

Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 8, mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 8, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Stipulazione del contratto e garanzie

1. I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi in amministrazione diretta e a cottimo fiduciario sono stipulati in forma pubblica amministrativa. Per importi inferiori a 20.000,00 euro tali contratti possono essere stipulati con la forma della scrittura privata (per sottoscrizione da parte del contraente dell'eventuale capitolato d'oneri e della determina di aggiudicazione o per corrispondenza secondo l'uso del commercio).

2. I contratti per l'esecuzione di lavori di importo superiore a 20.000,00 euro sono stipulati in forma pubblica amministrativa. Quelli di importo pari o inferiore a 20.000,00 euro con la forma della scrittura privata con registrazione in caso d'uso.
3. Le ditte esecutrici possono essere obbligate previa espressa indicazione contenuta nella lettera di invito, a presentare cauzione definitiva, anche a mezzo fideiussione, fino al 10% dell'importo della prestazione al netto degli oneri fiscali. La garanzia viene richiesta di norma per i contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa, fermo restando la facoltà in capo al responsabile del procedimento di prevederla per qualsiasi affidamento, qualora opportuno.
4. i contratti per l'affidamento di lavori devono contenere le indicazioni di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. F.V.G. dd. 5.6.2003 n. 166/Pres.

Art. 30

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti.
2. Il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare in materia.
3. Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale per l'esecuzione degli interventi in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti, applicabili solo laddove richiamate e per quanto compatibili.
4. Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e fonti
- Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 - Limiti generali di importo e divieto di frazionamento

TITOLO II – INTERVENTI ORDINARI

- Art. 4 - Lavori in economia, a cottimo fiduciario
- Art. 5 - Forniture in economia
- Art. 6 - Servizi in economia
- Art. 7 - Casi e situazioni particolari

TITOLO III – PROCEDIMENTO

- Art. 8 - Responsabile del procedimento
- Art. 9 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 10 - Affidamento col sistema del cottimo fiduciario
- Art. 11 - Programmazione e pubblicità
- Art. 12 - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario
- Art. 13 - Criteri di aggiudicazione
- Art. 14 - Offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 15 - Mezzi di tutela
- Art. 16 - Qualificazione delle ditte/imprese

TITOLO IV – DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 17 - Interventi d'urgenza
- Art. 18 - Interventi di somma urgenza
- Art. 19 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 20 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
- Art. 21 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO V – DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 22 - Interventi affidati in economia per cottimo
- Art. 23 - Garanzie
- Art. 24 - Revisione prezzi
- Art. 25 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 26 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- Art. 27 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI – DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 28 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 - Stipulazione del contratto e garanzie
 - Art. 30 - Disposizioni finali
-